



Comune
di Valdaone

Documento informatico firmato digitalmente. Il numero di protocollo e la data sono indicati in alto a sinistra (in caso di trasmissione cartacea) oppure nel testo della PEC (in caso di trasmissione elettronica).

ORDINANZA N. 37/2025 DEL 10.06.2025

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

Visto l'aumento di traffico veicolare lungo la strada della Valle di Daone, denominata Via Dario Corradi, diretto alla Val di Fumo dovuto all'apertura della stagione turistica estiva;

visto l'accordo amministrativo repertorio 358 tra il Parco Naturale Adamello Brenta e il Comune di Valdaone relativo alla "valorizzazione della Val di Fumo tramite la gestione del servizio mobilità Val di Daone, tratto a monte di Pracul e gestione della casa del parco in località Pracul, con validità per il solo periodo estivo (giugno – settembre 2021-2025)";

vista la nota prot. n. 2458 dd. 04 giugno 2025 del Parco Naturale Adamello Brenta e giunta al prot. comunale n. 3681 in data 04 giugno 2025, con la quale l'ente stesso richiede il rilascio delle necessarie ordinanze per attuare quanto previsto con l'anzidetto accordo amministrativo;

ricordato che con ordinanza n. 36/2024 del 07 giugno 2024 del Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, lungo la strada della Valle di Daone dalla località Pracul e fino al parcheggio di Pozzo Cava in prossimità del Lago di Malga Bissina, è stata disposta l'istituzione del divieto di sosta e di fermata dei veicoli a motore al di fuori delle aree autorizzate, sulla carreggiata stradale e sulle banchine ininterrottamente;

attesa l'esigenza di regolare la circolazione stradale in relazione al grado di saturazione del parcheggio esistente di Pozzo Cava;

preso atto che trattasi di strada in parte di proprietà pubblica ed in parte di proprietà privata posta sia all'interno che fuori dal centro abitato destinata all'uso pubblico;

visti gli articoli 3, 6, commi 4 e 5, lettera d), 7 e 37 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 nr. 285 e s.m. ed integrazioni "Nuovo codice della strada" ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 nr. 495 modificato con D.P.R. 16.09.1996 nr. 610;

visto quanto disposto dal Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 19.12.2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025-2027;

dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 19.12.2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027 e relativi allegati e nota integrativa;

richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 dd. 07.02.2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi finanziari 2025-2026-2027;

richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 26.03.2024 con la quale è stato approvato il PIAO – Piano Integrato di attività e organizzazione per il triennio 2024-2026;

visto il decreto sindacale n. 79 di data 07.02.2025 di nomina da parte del Sindaco dei Responsabili dei Servizi e di delega agli stessi delle funzioni per l'assunzione degli atti di natura gestionale;

vista la determina n. 62 dd. 11.02.2025 assunta dal Funzionario Facente Funzione del Servizio Tecnico – Ufficio Lavori Pubblici ed Edilizia Privata, relativa all'individuazione del Responsabile del Procedimento in riferimento al Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;

dato atto che sul presente provvedimento non sussistono, nei confronti dello scrivente Responsabile né nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti comunali, nella versione vigente;

per le motivazioni sopra indicate:

ORDINA

1. lungo la strada della Valle di Daone, denominata Via Dario Corradi, dalla località Pracul e fino al parcheggio di Pozzo Cava in prossimità del Lago di Malga Bissina:
 - a) la sospensione della circolazione dei veicoli a motore una volta saturato il parcheggio di Pozzo Cava, dal 14 giugno 2025 al 14 settembre 2025 e nei giorni 20, 21, 27 e 28 settembre 2025, 04 e 05 ottobre 2025, dalle ore 7:00 alle ore 18:00, fatta eccezione per i residenti nell'anzidetto tratto, i frontisti, i mezzi di servizio e soccorso, i mezzi in uscita dalla valle e i veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, munite di apposito contrassegno. La chiusura al transito sarà resa nota mediante segnale mobile di divieto di transito in località Pracul;
 - b) la circolazione dei veicoli a motore nelle suddette date e fascia oraria sia regolata da movieri;
2. di disporre che venga apposta idonea segnaletica da parte del Parco Naturale Adamello Brenta;
3. di notificare la presente ordinanza a:
 - a) società HYDRO DOLOMITI ENERGIA S.R.L, con sede a Trento (TN) in Viale Trieste n. 43, tramite il relativo indirizzo di posta elettronica certificata;
 - b) Parco Naturale Adamello Brenta, con sede amministrativa a Strembo (TN) in Via Nazionale n. 24, tramite il relativo indirizzo di posta elettronica certificata, che dovrà assumersi ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'applicazione della presente ordinanza;
4. di comunicare la presente ordinanza a:
 - a) Comune di Paspardo (BS);

- b) Comune di Saviore dell'Adamello (BS);
 - c) HYDRO DOLOMITI ENERGIA S.R.L. – CENTRALE DI CIMEGO;
 - d) Comando Stazione dei Carabinieri di Pieve di Bono - Prezzo (TN);
 - e) Madonna di Campiglio Azienda per il Turismo S.p.A.;
 - f) Vigili del Fuoco Volontari di Daone (TN);
 - g) Stazione Forestale di Pieve di Bono - Prezzo (TN);
 - h) Custodi Forestali;
 - i) Soccorso alpino;
 - j) Corpo di Polizia locale della Valle del Chiese;
 - k) Albo Comunale;
- 5. di irrogare a chi non rispetti il presente provvedimento le sanzioni di legge;
 - 6. di dare la massima pubblicità alla presente ordinanza;
 - 7. di revocare automaticamente la presente ordinanza in caso di anticipata conclusione delle attività del Parco Naturale Adamello Brenta dovute all'andamento turistico della stagione estiva.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. di Trento entro 60 gg. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg., decorrenti dalla data di pubblicazione.

D.B.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
UFFICIO LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PRIVATA
geom. Daniela Baldracchi

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).